

Con la sentenza n.2768/2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, può essere limitata agli addetti all'unità o al settore da ristrutturare, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo a un'unità produttiva o a un settore dell'azienda. Ne deriva, per contro, che ove il progetto di ristrutturazione aziendale non si riferisca in modo esclusivo a un'unità produttiva o a un settore dell'azienda, la platea dei lavoratori comparabili dovrà riguardare tutti quelli che nell'intero complesso aziendale siano in possesso di professionalità equivalenti in relazione all'attività oggetto di ristrutturazione.

Sent. Cass. lavoro n.2768 del 06/02/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)